

DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

MEMORIA UIL

Prima di tutto, la UIL vuole ringraziare Codesta Commissione per aver convocato i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali nell'ambito dell'esame del D.L. n. 176 del 2022.

Il decreto Aiuti *quater* è stato pubblicato in G.U. il 18/11/2022, n. 270 e prevede talune misure finalizzate a contrastare la crisi energetica, i rincari sui prezzi del carburante e l'inflazione in continua crescita, tuttavia, il provvedimento non soddisfa appieno le esigenze e le istanze di cittadini, lavoratori e imprese. Tra le misure più rilevanti contenute nel decreto è opportuno menzionare la proroga dei bonus energetici, la riduzione delle accise sui carburanti, l'estensione a 3.000 per i fringe benefit dei dipendenti non tassabili. Oltre a ciò, viene modificato il superbonus con l'abbassamento, a partire dal 2023, della percentuale della detrazione: dal 110% al 90% facendo salvi i lavori ormai cantierati.

Ad ogni modo, è bene procedere con una disamina delle misure principali contenute nella Legge.

Positiva la proroga dei crediti d'imposta per le utenze energetiche per le imprese, prevista all'Art.1, tuttavia, in un momento di contrazione del prezzo del gas naturale, risulta sempre più urgente definire anche strumenti di incentivo agli investimenti per l'efficienza energetica e l'auto produzione. Senza investimenti in questa direzione, spendere risorse pubbliche per attenuare il costo energetico per le imprese nel lungo periodo, rappresenta un disincentivo al minor consumo.

È positivo che siano state poste delle condizionalità alle imprese per beneficiare delle garanzie Sace, per la rateizzazione delle spese energetiche, definita all'Art.3. Come UIL abbiamo sempre chiesto di vincolare gli aiuti pubblici alle imprese che non delocalizzano e che negoziano con il Sindacato eventuali riorganizzazioni produttive con ricadute occupazionali. Parere del tutto negativo rispetto all'ampiamiento della detassazione dei fringe benefit, contrariamente, sosteniamo la detassazione degli aumenti contrattuali, delle tredicesime e un intervento sul cuneo fiscale.

Il provvedimento di detassazione dei fringe benefit, per sua definizione, riguarderà una platea molto ristretta di lavoratori, rischiando per altro di disincentivare la contrattazione aziendale che ancora copre una platea insufficiente di lavoratori.

Pertanto, che gli importi beneficiari di una così generosa detassazione siano vincolati alla negoziazione in azienda e che soprattutto si prediliga la detassazione alle erogazioni monetarie.

Rilevante la modifica della Legge n. 175 del 2022, per cui viene previsto un incremento del Fondo rivolto agli enti del terzo settore ed enti religiosi. Più nel dettaglio, al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito, nello stato di previsione del MEF un apposito fondo, con una dotazione che passa da 120 milioni a 170 milioni di euro per l'anno 2022. Una quota del fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.

Valutiamo positivamente gli interventi – inclusi negli articoli 4 e 5 - volti a incrementare la coltivazione e l'estrazione di gas naturale presenti nel nostro Paese a patto che tale attività concorra ad un significativo contenimento del prezzo, soprattutto per le imprese energivore. Riteniamo, tuttavia, che il nostro Paese debba altresì ottimizzare le connessioni tra i diversi stati membri dell'Unione europea in termini di metanodotti, al fine di scongiurare il formarsi di dannosi “colli di bottiglia”.

Rispetto all'articolo 8, segnaliamo l'introduzione del bonus per i registratori telematici, introdotto per incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici. Sono destinati contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. Il bonus, da utilizzare in compensazione come credito d'imposta, è pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.

Per ciò che concerne l'articolo 9, ovvero il Superbonus, è opportuno specificare che, ferma restando la provvisorietà del testo in esame, va annotato che sugli incentivi per l'edilizia e, in particolare, sul “Superbonus”, qualunque azione legislativa dovrebbe essere anticipata da un confronto preventivo con le Parti Sociali, garantendo altresì un periodo transitorio che sia in grado di permettere alle imprese del settore e ai lavoratori di riorganizzarsi, evitando di bloccare i cantieri in essere e quelli già contrattualizzati.

È innegabile che l'istituto del Superbonus possa essere migliorato puntando su una maggiore qualificazione delle imprese e sul rispetto dei contratti collettivi e delle norme su salute e sicurezza; differenziando le percentuali in proporzione al miglioramento energetico e sismico; mantenendo a tempo indeterminato il 110% e la cessione del credito in casi particolari quali i condomini, le abitazioni di edilizia economica e popolare e, più in generale, quelle per incapienti e cittadini a basso reddito.

La valenza di un incentivo di questo tipo non risiede, infatti, unicamente nella sua capacità di sostegno al prodotto interno lordo, all'economia della nazione e all'occupazione, ma anche e soprattutto nella sua intrinseca capacità di ridurre gli sprechi energetici, di abbassare il costo delle bollette, di mettere il vasto patrimonio edilizio esistente contro l'elevato rischio sismico endemico di molte aree del Paese (come il recente terremoto nelle Marche ha nuovamente contribuito a porre in evidenza).

Relativamente all'articolo 11, ovvero le disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, riteniamo debba essere mantenuta alta l'attenzione sul funzionamento della Commissione, affinché venga garantito per i progetti un *iter* di approvazione caratterizzato da tempi certi e il più possibile ridotti. Rispetto al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) – e alla luce di quanto stabilito anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - intendiamo nuovamente ribadire la necessità di procedere urgentemente alla revisione e all'applicazione di uno strumento di così alta rilevanza, per allinearli ai nuovi obiettivi europei di riduzione delle emissioni al 2030 (55%) e di neutralità climatica al 2050, specificando inoltre l'ambito di applicazione, la tempistica e l'impatto previsto delle misure sulla citata riduzione delle emissioni di gas serra e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, la quota di energie rinnovabili, l'efficienza energetica e l'interconnessione elettrica.

Analisi

ART. 1. (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

Con l'articolo 1 sono prorogati i crediti di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale già previsti nel DL 144/2022. A tal fine sono stanziati 2,72 mld di euro per il 2022, 317, 546 mln per il 2023 per un indebitamento complessivo per l'anno 2022 di 3,04mld.

Art. 3 “Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette”

Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione, in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Per ottenere la rateizzazione, è necessario presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata. In ogni caso, è possibile ricevere una fidejussione assicurativa contro garantita da Sace; chiedere alle banche finanziamenti garantiti da Sace.

La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.

L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022).

Prevista, inoltre, l'estensione delle garanzie Sace già previste con il decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) e decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).

L'art. 3 comma 10 prevede l'aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette. Più nel dettaglio, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3.000 euro non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef.

Si modifica l'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per cui viene previsto che, al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito nello stato di previsione del MEF un apposito fondo, con una dotazione che passa da 120 milioni a 170 milioni di euro per l'anno 2022. Una quota del fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.

ART.4. “Misure per l'incremento della produzione di gas naturale”

Interviene sull'art. 16 del DL n.17/2022 (*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*) come convertito dalla L. n. 34/2022, riferendosi principalmente alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese.

Le concessioni di coltivazione degli idrocarburi vengono estese concessioni di coltivazione al tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. È consentita la coltivazione di tali concessioni per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure previste in materia e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente

ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.

A tal proposito, il Gruppo GSE (Gestore Servizi Energetici) stipula con i concessionari contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse.

Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui sopra, complessivamente acquisiti nella sua disponibilità, a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalità e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il contratto prevede, altresì, che:

- a) la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente;
- b) è fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

Art. 8 “Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento”

Tale articolo prevede contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. Viene introdotto un bonus, da utilizzare in compensazione come credito d'imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.

Il credito d'imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n. 388/2000).

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Art. 9. “Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico”

Interviene sull'art. 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del DL19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In sintesi, relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, c. 9, lettere a) e d-bis) del dl 34/2020 (ovvero i condomini (anche minimi o assimilati tali per la presenza di parti comuni come definite all'art. 1117 del codice civile); le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; le onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale) viene confermata la rimodulazione dell'incentivo che, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, diminuirà dal 110% al 90%, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

Tale modifica non verrà applicata: ai soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e che, in caso di edifici in condominio, abbiano adottato in data antecedente al 25 novembre 2022 la delibera assembleare con l'approvazione dell'esecuzione dei lavori risultanti adottata; agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Inoltre, per gli interventi avviati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (su un massimo di due unità immobiliari) per i quali, alla data del 30 settembre 2022, è già stato completato il 30% dei lavori complessivi, è offerta la possibilità di utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022).

Per gli stessi soggetti è stata aperta una nuova finestra temporale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma con una aliquota del 90% e due vincoli uno sull'immobile, che dovrà essere adibito ad abitazione principale; uno sul reddito di riferimento, che non dovrà superare i 15.000 euro utilizzando il quoziente familiare indicato nel nuovo comma 8-bis.1 aggiunto all'art. 119 del Decreto Rilancio.

Infine, è previsto che le spese per interventi di superbonus, in deroga all'articolo 121, c. 3, terzo periodo del DL 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria

rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12 -bis, 12 -ter e 12 -quater della L. n. 196/2009.

ART.11. “Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC”

Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si interviene sull’art. 8, c.2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente). Si dispone, quindi, che nella Commissione tecnica PNRR – PNIEC possa essere incluso il personale docente delle istituzioni scolastiche e quello dipendente di società in house dello Stato»; e che possano essere nominati componenti aggregati della Commissione, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni.

Art. 12: “Esenzioni in materia di imposte”

Mediante una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 78, commi da 1 a 4, del D.L. n. 104/2020, che dispone l’esenzione da IMU per il settore dello spettacolo, viene previsto che, per il 2022, la seconda rata dell’IMU, non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.